

AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment: Parte II, Articolo 20 (Procura europea)

By: Antonio TAJANI

Status: Member

TESTO DEL PRESIDIO

Parte II della Costituzione

Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Articolo 20: [Procura europea]

1) Al fine di combattere i reati gravi aventi una dimensione transnazionale e le attività illecite che ledono gli interessi dell'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità previo parere conforme del Parlamento europeo, può adottare una legge europea che istituisce una Procura europea nell'ambito dell'Eurojust. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio gli autori e i complici di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge citata nel paragrafo seguente. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi alle giurisdizioni competenti degli Stati membri.

2) La legge citata nel paragrafo precedente stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea nell'esercizio delle sue funzioni.

EMENDAMENTO PROPOSTO

Parte II della Costituzione

Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Articolo 20: [Procura europea]

1). *Sopprimere*

2). *Sopprimere*

Motivazione:

L'istituzione di una Procura europea è in contraddizione con gli obiettivi di cooperazione giudiziaria penale realizzata attraverso Eurojust ed attraverso la messa in rete delle autorità nazionali.

La Procura europea è infatti prevista come organismo centrale con poteri diretti di esercizio dell'azione penale e, pertanto, è certamente incoerente con un sistema che si fonda sulla progressiva armonizzazione ed il mutuo riconoscimento.

L'istituzione di una Procura europea nell'ambito di Eurojust modificherebbe radicalmente la natura di quest'ultimo organismo, il quale ha una funzione di coordinamento nel quadro di una sempre più stretta cooperazione giudiziaria. I due organismi si troverebbero ad operare su materie simili con logiche differenti. Mancherebbe inoltre un giudice europeo cui il Procuratore europeo possa far riferimento.

L'istituzione di una Procura europea nega la specificità dei diversi ordinamenti penali, (sia quanto a diritto sostanziale che quanto a statuto dei diritti) e, conseguentemente nega il fatto che gli Stati hanno una preziosa tradizione costituzionale consolidata in materia di diritti fondamentali.

La Procura prevista in quest'articolo si sovrapporrebbe poi inevitabilmente ad ordinamenti nazionali dove l'esercizio dell'azione penale è disciplinato in modo completamente diverso (in taluni Stati l'azione penale è obbligatoria, in altri facoltativa o soggetta all'indirizzo del governo e/o del Parlamento).
